



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Fabio Salvatore Mangano

Giudice

dott. Alessia Romeo

Giudice Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 14977/2021

PROMOSSA DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2*, (C.F. *C.F._2*), *Parte_3*, (C.F. *C.F._3*), domiciliato in Indirizzo Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. SCRIBANO ANTONIO e dall'avv. GIORGIO BATTAGLIA giusta procura in atti.

ATTORI

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 43 95100 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. LI MURA ROBERTO giusta procura in atti.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

pagina 1 di 14

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/01/2026 le parti hanno concluso come in verbale.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso monitorio del 9 settembre 2020, *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3* [...], quali eredi con beneficio di inventario della sig.ra *Persona_1*, hanno chiesto al Tribunale di Ragusa di ingiungere a *Controparte_1* il pagamento della somma di euro 2.164.288,00, oltre interessi decorrenti dal 25 giugno 2020.

A fondamento della domanda hanno dedotto che tale credito trarrebbe origine da versamenti effettuati nell'anno 2002 dai soci della società a titolo di versamenti in conto futuro aumento di capitale, finalizzati all'adeguamento patrimoniale richiesto per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992.

Successivamente, con deliberazione assembleare del 30 giugno 2010, una parte di tali versamenti è stata oggetto di riclassificazione contabile, assumendo la natura di finanziamento soci e venendo conseguentemente iscritta tra le passività dello stato patrimoniale.

Quanto alla posizione della sig.ra *Persona_1*, l'importo del finanziamento a lei riferibile doveva ritenersi provato, in quanto costantemente indicato nei bilanci di esercizio della società e nelle scritture contabili, oltre che nel bilancio di verifica al 31 dicembre 2016 e nel verbale di inventario redatto in sede successoria, circostanza che — secondo l'impostazione attorea — confermerebbe l'esistenza, la certezza e l'esigibilità del credito.

A seguito del decesso della socia *Persona_1* gli eredi hanno domandato la restituzione del finanziamento. In data 27 settembre 2020 il Tribunale di Ragusa ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1302/2020, con il quale ha ingiunto alla società convenuta il pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma richiesta, oltre interessi e spese.

1.2. Avverso detto decreto la *Controparte_1* ha proposto opposizione, contestando la fondatezza della pretesa creditoria e chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale per materia e territoriale del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale delle Imprese di Catania.

1.3. Con comparsa di risposta del 19 marzo 2021 si sono costituiti in giudizio *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3*, i quali, pur contestando nel merito le deduzioni avversarie, hanno aderito all'eccezione di incompetenza, chiedendo la rimessione della causa dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania.

1.4 Con sentenza n. 1260/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021, il Tribunale di Ragusa ha accolto l'opposizione sotto il profilo dell'incompetenza e ha annullato il decreto ingiuntivo n. 1302/2020 e dichiarato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania.

1.5. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 19 novembre 2021, *Parte_1*, *Pt_2* [...] e *Parte_3* hanno riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esistenza del credito per euro 2.164.288,00 nei confronti di [...] *CP_1* e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi dal 25 giugno 2020, con vittoria di spese anche dei precedenti gradi.

1.6. Si è costituita in giudizio la società convenuta con comparsa dell'8 febbraio 2022, contestando le allegazioni attoree ed eccependo, in via preliminare, la violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello statuto sociale; nel merito, la mancanza di prova dei versamenti effettuati dalla *de cuius*, la natura postergata del credito ai sensi dell'art. 2467 c.c. e, in subordine, l'intervenuta prescrizione.

1.7. All'udienza dell'1 marzo 2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. è stata fissata l'udienza del 7 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 10.7.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo, stante la necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare l'avvenuto versamento da parte della *de cuius* *Persona_1* del finanziamento del quale viene richiesta la restituzione nonché verificare se il suddetto finanziamento sia stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento;

All'esito del deposito della consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.1.2026.

1.8. All'udienza del 26.1.2026, la prima dinanzi a questo giudice istruttore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c..

2. In via preliminare occorre dare atto che in data 12 febbraio 2026 gli odierni attori hanno chiesto l'interruzione del giudizio, rappresentando che in data 11.2.2026 è stata depositata sentenza del

Tribunale di Ragusa con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della [...]

CP_1

L'istanza non può essere accolta.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la dichiarazione di fallimento intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non determina l'interruzione del processo. In tale fase, infatti, il rapporto processuale deve ritenersi ormai esaurito nella sua dimensione dialettica, residuando esclusivamente l'attività decisoria del giudice.

In particolare, è stato affermato che *«la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né “inutiliter data”, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce “res inter alios acta”»* (Cass., 3 marzo 2022, n. 7076).

Ne consegue che il presente giudizio deve proseguire tra le parti originarie.

3. Ciò posto, va anzitutto esaminata l'eccezione di compromesso sollevata dalla società convenuta. Trattasi di un'eccezione che pone una questione attinente al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria, carente secondo la prospettazione della [...]

CP_1 in favore del collegio arbitrale.

Ebbene, il rilievo si fonda sull'art. 23 dello statuto della Controparte_1 che prevede espressamente "1. *Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o l'organo di controllo saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci*".

3.1. L'eccezione, tuttavia, è infondata e deve essere respinta.

La convenzione arbitrale contenuta nello statuto sociale non è opponibile agli odierni attori, quali eredi della socia defunta Persona_1.

È principio consolidato che la clausola compromissoria statutaria, pur spiegando efficacia nei confronti della società e dei soci, non possa estendersi automaticamente a soggetti terzi, né a chi non rivesta — al momento della controversia — la qualità di socio.

In tal senso si è espressa sia la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale delle Imprese di Napoli sent. 31 ottobre 2023), sia la Suprema Corte, la quale, con riferimento all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., ha escluso l'operatività della clausola arbitrale nei confronti di soggetti estranei al vincolo sociale (cfr. Cass. Sez. VI, con sentenza 23 luglio 2020, n. 15830). Ancora più esplicitamente, la medesima Corte, ha affermato — in materia di società di persone — il principio della non estensibilità della clausola compromissoria agli eredi del socio, con riguardo alle controversie societarie (Cass. Sez. I, con ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2164).

Nel caso di specie è pacifico, perché documentalmente provato e non contestato, che gli attori non rivestano la qualità di soci della CP_2 convenuta. La *de cuius*, infatti, con atto del 12 giugno 2012, ha ceduto la nuda proprietà della quota sociale a Controparte_3, così determinando, al momento del decesso, la fuoriuscita dalla compagine sociale.

Difetta, pertanto, in capo agli odierni attori il presupposto soggettivo — ossia la qualità di socio — cui l'art. 23 dello statuto ricollega espressamente l'operatività della clausola compromissoria.

Ne consegue che la clausola arbitrale non può essere loro opposta e che l'eccezione di compromesso deve essere respinta.

4. Quanto alla fondatezza della pretesa creditoria vantata dagli attori occorre premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. S.U. sentenza 30.10.2001 n. 13533).

4.1. Nel caso in esame, Parte_1, Parte_2 e Parte_3, in qualità di eredi della sig.ra Persona_1, hanno sostenuto di essere creditori del Controparte_1 della somma di euro 2.164.288,00 a titolo finanziamento socio. In particolare, secondo la prospettazione attorea, il credito vantato trarrebbe origine da alcune dazioni di danaro che i soci della società hanno eseguito nel 2002 a titolo di versamenti in conto futuro aumento di capitale, al solo ed unico scopo di allineare il patrimonio della società ai parametri richiesti dalla Legge n. 488/1992, al

fine di ottenere le agevolazioni previste dalla legge per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione degli immobili della società ad uso recettivo turistico

4.2. La *Controparte_1* ha, tuttavia, contestato l'avversa pretesa creditoria, eccependo in primis l'assenza di prova in ordine all'effettiva erogazione dei versamenti da parte del *de cuius* in favore della società.

Ciò posto, parte attrice a sostegno della domanda ha prodotto la seguente documentazione: Bilancio 2013; Bilancio 2014; Bilancio 2015; Bilancio 2016; Bilancio 2017; Bilancio di verifica 2016; mastrino contabile 2016 finanziamento soci; Verbale di assemblea del 30/06/2001; Decreto Ministeriale del 30/11/2001; Verbale di assemblea del 28/02/2002; Verbale di assemblea del 04/03/2002; Verbale di assemblea del 31/12/2003; Verbale di assemblea del 30/06/2004; Verbale di assemblea del 31/12/2004; Verbale di assemblea del 30/11/2005; Verbale di assemblea del 30/06/2006; Verbale di assemblea del 30/06/2010; Statuto società; Bilancio al 31/10/2010; Ricorso ex art. 19 CCII; Elenco creditori allegato al Ricorso ex art. 19 CCII.

4.3. Ebbene, dalla disamina della documentazione sopra elencata emerge un quadro probatorio univoco e coerente in ordine alla prova dell'avvenuto versamento del finanziamento da parte della *de cuius*

Persona_2

In particolare, il ctu nominato, le cui conclusioni vanno condivise in quanto conducenti ed esenti da contraddizioni, ha evidenziato che le delibere assembleari succedutesi nel tempo attestano in modo costante che i versamenti, destinati al rafforzamento patrimoniale della società, furono effettuati da entrambi i soci, *Controparte_3* e *Persona_1* in esecuzione di obblighi assunti per l'ottenimento delle agevolazioni ex legge n. 488/1992. In particolare, i verbali assembleari del 28.2.2002, 31.12.2003, 31.12.2004 e 30.11.2005 danno atto dell'effettiva esecuzione dei conferimenti e della loro imputazione contabile, senza che mai venga sollevata alcuna contestazione circa la provenienza soggettiva delle somme (cfr. all.6-8-10 della comparsa di costituzione) .

Va altresì evidenziato un ulteriore elemento di rilievo, rappresentato dalla delibera assembleare del 30 giugno 2010.

In tale occasione i soci – entrambi presenti e rappresentanti l'intero capitale sociale – deliberarono di stornare parte delle somme già versate dal patrimonio netto e di iscriverle tra i debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi ai sensi dell'art. 2467 c.c.

La portata della delibera è particolarmente significativa. Essa, infatti, presuppone logicamente e contabilmente l'effettiva esecuzione dei versamenti. In assenza di un apporto patrimoniale realmente

effettuato, non sarebbe stato possibile procedere alla riclassificazione della relativa posta dal patrimonio netto al passivo dello stato patrimoniale. La decisione assembleare si fonda, dunque, sull'esistenza di somme già entrate nella sfera patrimoniale della società.

La riclassificazione non costituisce la creazione *ex novo* di un credito del socio, ma implica il riconoscimento di un apporto pregresso, già contabilizzato come voce di patrimonio e successivamente qualificato come finanziamento soci.

Ne consegue che la stessa volontà assembleare – espressa all'unanimità – rappresenta un elemento oggettivo che conferma l'avvenuto versamento delle somme.

Ancora più significativo risulta il dato emergente dai bilanci sociali regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese, i quali costituiscono dichiarazioni provenienti dalla società stessa. In particolare, nel bilancio dell'esercizio 2013, per la prima volta, la Nota integrativa indica nominativamente i soci finanziatori, distinguendo tra: *Controparte_3* per euro 2.043.055; - *Persona_1* per euro 2.164.288.

Tale indicazione nominativa non solo individua con precisione il soggetto erogante, ma attribuisce in modo inequivoco alla *Per_1* e, per essi i suoi eredi, la titolarità del credito per l'importo oggi azionato, importo che rimane invariato anche nei successivi bilanci 2014 e 2015, a conferma della continuità e stabilità del rapporto obbligatorio.

Ulteriore e decisivo riscontro, infine, proviene dal ricorso ex art. 19 CCII depositato dalla stessa società nel 2024, ove, nell'elenco dei creditori riferito alla situazione patrimoniale al 31.12.2023, la società riconosce espressamente un debito di euro 2.164.288,00 nei confronti degli "eredi *Per_1*", distinguendolo dal debito verso l'altro socio *Pt_1*. Si tratta di un riconoscimento proveniente dal debitore, avente elevato valore confessorio, che rende del tutto recessiva la doglianza circa la mancata produzione di documentazione bancaria.

4.4. Alla luce di tali elementi – delibere assembleari, bilanci ufficiali, nota integrativa con indicazione nominativa e riconoscimento del debito in sede concorsuale – deve ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento da parte della *de cuius* *Persona_1* secondo un criterio di valutazione complessiva delle risultanze documentali, conforme ai principi in materia di prova presuntiva e di riparto dell'onere probatorio.

Come correttamente concluso dal CTU, pur in assenza delle singole contabili bancarie, i versamenti effettuati dalla socia *Per_1* per l'importo di euro 2.164.288 risultano sufficientemente comprovati dalla documentazione agli atti e dalla stessa condotta contabile e dichiarativa della società debitrice

5. Accertata l'esecuzione del versamento da parte della *de cuius* in favore della società convenuta, occorre verificare se gli odierni attori, in qualità di eredi della socia *Persona_1*, hanno diritto alla restituzione della somma erogata.

5.1. In via preliminare va osservato che le attribuzioni patrimoniali dei soci alla società possono assumere diversa qualificazione, con conseguenze radicalmente differenti sul piano restitutorio. Sono state, così, individuate le diverse figure in cui la "dazione" del socio va inquadrata, vale a dire: a) i conferimenti; b) i finanziamenti dei soci; c) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale; d) i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale.

5.2. I conferimenti concorrono alla formazione del capitale sociale e sono iscritti nel patrimonio netto, alla voce capitale sociale. In tal caso non sussiste alcun diritto dei soci alla restituzione delle somme erogate, salvo i casi tipici di riduzione del capitale (art. 2445 c.c.) o liquidazione.

5.3. I finanziamenti dei soci sono mutui ex artt. 1813 ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio (crediti sottochirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci). I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione; il finanziamento invece è solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento (cfr. Cass. 29 luglio 2015 n. 16049).

5.4. Le erogazioni possono poi assumere la qualificazione di versamenti in conto aumento di capitale. Si tratta di erogazioni destinate al rafforzamento patrimoniale della società, in vista di un futuro aumento di capitale non ancora deliberato. Tali versamenti sono iscritti tra le riserve del patrimonio netto e in linea generale non danno luogo a un diritto automatico alla restituzione. L'assemblea può discrezionalmente utilizzare tali somme, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento). L'apporto del socio determina l'acquisizione definitiva delle somme versate al patrimonio della società, con assimilazione sostanziale al capitale di rischio. La riserva che ne deriva — al pari delle riserve ordinarie o di quelle facoltative per la parte eccedente la

riserva legale — ha, in linea generale, carattere disponibile. Tuttavia, l'eventuale distribuzione di tale riserva non integra un diritto soggettivo del socio, ma rimane subordinata a una specifica deliberazione assembleare, espressione della discrezionalità dell'organo sociale nella gestione del patrimonio netto.

5.5. Infine, nei versamenti in conto futuro aumento di capitale, la dazione di denaro è funzionalmente preordinata alla liberazione del debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale, che il socio assumerà a seguito della deliberazione assembleare di aumento e che verrà poi estinto mediante imputazione della somma già versata.

Affinché l'attribuzione patrimoniale possa essere ricondotta a tale categoria, è necessario che la subordinazione all'aumento di capitale risulti chiara ed inequivoca. Occorre, in particolare, che siano individuati *ex ante* elementi sufficientemente specifici e dettagliati, idonei a dimostrare che tra i soci sia stata effettivamente convenuta non una mera erogazione a favore della società, ma un versamento avente titolo e causa concreta nella futura partecipazione all'aumento del capitale.

In altri termini, la somma deve essere sin dall'origine funzionalmente destinata a un conferimento programmato, benché temporalmente differito rispetto al momento materiale della dazione. L'operazione, nel suo complesso, deve dunque rivelare la volontà dei soci di incrementare — attraverso un meccanismo anticipatorio — la propria partecipazione al capitale sociale in termini assoluti.

Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314).

Qualora l'aumento di capitale non venga deliberato, al socio spetta la restituzione di quanto versato. Tale diritto non trova titolo nel mutuo, bensì nel venir meno della causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale: si configura, in sostanza, una ripetizione di indebito, essendo caduta la ragione che aveva legittimato lo spostamento patrimoniale in favore della società.

Il fenomeno viene ricostruito in termini di condizione risolutiva: la mancata adozione della deliberazione formale di aumento integra l'evento dedotto in condizione e determina l'insorgenza del diritto restitutorio secondo la disciplina dell'indebito.

Tali conclusioni presuppongono, tuttavia, che dai documenti contabili — ad esempio dal libro giornale o dalle deliberazioni assembleari — emerga un collegamento chiaro e specifico tra l'erogazione e un determinato aumento di capitale, da deliberarsi entro un arco temporale definito.

In mancanza di tale specificità, ove il versamento risulti genericamente qualificato "in conto futuro aumento di capitale", viene meno il presupposto per l'automatica operatività del meccanismo

risolutorio, rendendosi necessario un più attento scrutinio della concreta volontà delle parti e del titolo effettivo dell'attribuzione.

In tale ipotesi, l'iscrizione in bilancio avviene comunque tra le riserve del patrimonio netto e non tra i debiti per finanziamenti dei soci. Tuttavia, affinché possa configurarsi un obbligo restitutorio — ancorché condizionato — è necessario che emerga con chiarezza che l'apporto sia strutturalmente suscettibile di restituzione in forza dell'effetto risolutorio proprio di tale categoria. Solo in tal caso l'attribuzione patrimoniale può dirsi non definitiva, a differenza degli altri versamenti che comportano un consolidamento stabile nel patrimonio sociale.

Elemento decisivo, ai fini della qualificazione della dazione, è l'interpretazione della volontà delle parti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. La prova del titolo restitutorio — della quale è onerato l'attore che agisce per la ripetizione — non può essere desunta in via esclusiva dalla denominazione utilizzata nelle scritture contabili, ma deve essere ricavata dall'esame complessivo del rapporto: dalle modalità concrete di attuazione, dalle finalità pratiche perseguite e dagli interessi effettivamente sottesi all'operazione.

In altri termini, la qualificazione giuridica dell'erogazione non dipende dal *nomen* contabile, bensì dalla causa concreta che le parti hanno inteso attribuirle (Cass. 23 febbraio 2012 n. 2758; Cass. 20 aprile 2020 n. 7919; Cass. 22 dicembre 2020 n. 29325; Cass. 8 agosto 2023, n. 24093 cfr. anche Cass. Ord. N. 2935/2020).

6. Ebbene, nella fattispecie in esame va osservato che i versamenti effettuati dai soci tra il 2002 e il 2005 furono originariamente qualificati dagli stessi come “versamenti in conto futuro aumento di capitale”, dunque iscritti tra le riserve facoltative nel patrimonio netto della società al solo ed unico scopo di allineare il patrimonio della società ai parametri richiesti dalla Legge n. 488/1992, al fine di ottenere le agevolazioni previste dalla legge per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della società ad uso recettivo-turistico. La diversa qualificazione quale finanziamento dei soci intervenne solo in un momento successivo, con la deliberazione assembleare del 30 giugno 2010. In tale sede, i soci, preso atto dell'avvenuta realizzazione del programma di investimento, della mancata adozione di alcuna delibera di aumento del capitale e della sopravvenuta eccedenza del patrimonio netto rispetto alle effettive esigenze dell'attività economica esercitata, deliberarono di svincolare parte delle somme già allocate tra le riserve del patrimonio netto.

Le relative poste vennero quindi riclassificate tra i debiti della società, con espressa qualificazione come finanziamenti infruttiferi dei soci, soggetti al regime di cui all'art. 2467 c.c. (cfr. all. 13 della comparsa di costituzione).

Tale operazione contabile riveste particolare rilievo in quanto i soci non hanno semplicemente preso atto del venir meno dell'aumento di capitale; ma hanno, piuttosto, operato una vera e propria riqualificazione dell'attribuzione, qualificandola espressamente come finanziamento.

Tale operazione deve ritenersi astrattamente legittima, poiché le riserve facoltative sono nella disponibilità dell'assemblea e possono essere oggetto di diversa destinazione. In tal modo, le parti hanno inequivocabilmente ricondotto l'attribuzione allo schema del mutuo, riconoscendone la natura debitoria.

7. Resta tuttavia impregiudicata la verifica dell'eventuale applicazione dell'art. 2467 c.c.

7.1. Quest'ultima disposizione normativa prevede che *"il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"*.

La norma appena menzionata prevede un'ipotesi di postergazione legale del credito dei soci alla restituzione dei finanziamenti versati a favore della società, ove i medesimi siano stati effettuati in un momento in cui si registrava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento societario rispetto al patrimonio netto. Come confermato dalla giurisprudenza, la citata postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. non si limita ad operare solo nel conflitto tra creditori e soci – trovando applicazione unicamente ove venga specificamente prospettata l'esistenza di altri creditori esterni rispetto alla società - ma opera *"già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali"*, così integrando *"una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria"* (cfr. Cass. 15196/24, nonché Cass. 12994/19 e 21239/21).

In altri termini, il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, il cui effetto è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti. La postergazione, dunque, non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento (con conseguente esclusione del diritto al rimborso), ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti e impone al giudice, richiesto del rimborso, unicamente di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467 c.c.,

comma 2: ove tali requisiti ricorrano, il credito restitutorio, sebbene sia anche scaduto il termine previsto per l'adempimento ex art. 1813 c.c., non risulta esigibile (cfr. Cass. 12994/19).

7.3. Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti della postergazione del credito va valutato al momento della citata delibera del 30.06.2010, con la quale i soci decisero di iscrivere tra i debiti della società l'importo di euro 4.743.503,00 già conferito a titolo di capitale.

Ebbene, alla data del 30 giugno 2010, il finanziamento soci effettuato dalla *Per_1* risulta in un momento in cui si registrava in capo alla *Controparte_1* un eccessivo squilibrio dell'indebitamento societario rispetto al patrimonio netto, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 2467 comma 2 c.c.

Tanto emerge dalle risultanze della C.T.U. svolta dalla dott.ssa *Per_3*, che si ritiene pienamente condivisibile, in quanto analiticamente svolta ed esaustivamente motivata.

L'elaborato peritale ricostruisce in modo dettagliato la situazione patrimoniale della società evidenziando che, alla data della delibera del 30.6.2010, la stessa non disponeva di una situazione patrimoniale e finanziaria tale da consentire il rimborso dei finanziamenti soci senza pregiudizio per i creditori. In particolare, dal bilancio 2009 – richiamato dal consulente quale situazione patrimoniale più prossima temporalmente – emerge che l'equilibrio tra investimenti, patrimonio netto e indebitamento risultava sostenibile solo a condizione che i finanziamenti dei soci non fossero immediatamente esigibili, stante l'insufficienza delle liquidità e dei crediti a breve termine. Ed infatti, il c.t.u. ha evidenziato che il sostanziale equilibrio tra: - *Investimenti netti* da una parte (7.028.602 euro) e *capitale proprio* più *debiti a medio lungo termine*, ivi compreso quello verso i Soci di € 4.743.503, dall'altro (7.072.652), - *Liquidità immediate e differite* da una parte (€ 472.753) e *debiti a breve termine* dall'altro (€ 455.058), era, infatti, realizzato grazie alla (o a condizione della) inclusione del finanziamento dei Soci tra i debiti a medio lungo termine, in quanto non sarebbe stato possibile procedere al suo rimborso con le esigue disponibilità finanziarie della società.

Alla luce di quanto sopra accertato, può affermarsi che, alla data del 30/06/2010, la situazione finanziaria della società avrebbe ragionevolmente consigliato un apporto finanziario stabile da parte dei Soci e, dunque, di mantenere il finanziamento tra le riserve di capitale.

Secondo la giurisprudenza, la citata situazione di inesigibilità del credito perdura sino a quando venga meno la situazione di eccessivo squilibrio di cui all'art. 2467 c.c.: in tale momento, la società diventa nuovamente immediatamente tenuta al pagamento al socio di quanto dovutogli in restituzione. Infatti, "*la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. (...) perdura sino a quando non sia superata la situazione di squilibrio prevista dal secondo comma della disposizione*" (cfr. Cass. 12994/19).

Quando, invero, sia stato superato lo squilibrio patrimoniale, il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non siano stati a quel momento adempiuti tutti gli altri debiti sociali.

In conclusione, la postergazione può considerarsi venuta meno solo ove effettivamente sia stato rimosso lo stato di crisi, e determinato un riequilibrio patrimoniale tale da assicurare l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori

Nel caso che ci occupa, la suddetta situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale, che sussisteva nel momento in cui i versamenti dei soci sono stati classificati come finanziamenti (30 giugno 2010), risulta tutt'oggi perdurante, in considerazione della conclamata crisi in cui versa la società quale emerge dalla situazione patrimoniale al 31/12/2023, documentata nel Ricorso ex art.19 CCII presentato dalla sig.ra *Parte_4*, nella qualità di legale rappresentante della *Controparte_1*. Situazione conclamata con la sentenza del 11 febbraio 2026 con la quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_1*

Persistendo dunque la situazione di eccessivo squilibrio finanziario dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto della medesima, il credito degli attori alla restituzione dei finanziamenti effettuati deve considerarsi, allo stato, inesigibile.

Ne consegue il rigetto della domanda.

Le spese sostenute dalla convenuta vengono poste a carico degli attori soccombenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

La quantificazione viene operata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in misura pari ai parametri medi, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi di giudizio espletate.

Anche le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 14977/2021, così dispone:

- Rigetta la domanda proposta da *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3* nei confronti della *Controparte_1* ;
- Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta *Controparte_1*, che liquida rispettivamente in € 49.336,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 17.12.2025, definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, il 19 febbraio 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Alessia Romeo

dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011